

Roma, 14 maggio 2014

Senato della Repubblica, VII Commissione Audizione del Forum delle associazioni familiari sul ddl n. 1260 atti Senato

Sistema di educazione e istruzione per la prima infanzia

Alcune considerazioni di carattere generale

1. I criteri generali

Il ddl propone l'affermazione di un modello educativo, un'ampia diffusione del servizio, qualità, positivi effetti sociali in particolare con effetto sui successivi percorsi scolastici (riduzione rischio di dispersione), la cui ricaduta deve però essere ancora adeguatamente valutata.

Interessante l'idea del superamento culturale della percezione che la fascia di età 0/6 anni necessiti di un 'puro parcheggio': l'asilo nido non deve più essere inteso come servizio ad una domanda individuale ma come bisogno/diritto dei bambini e delle loro famiglie. In tal senso, è da accogliere con favore la proposta di investire in capitale umano, di prevedere livelli qualitativi dell'educazione ben più elevati che nel passato, la diffusione e l'accesso per tutti i bambini, la continuità educativa.

Si prospetta pertanto il riconoscimento del diritto del bambino di "imparare": cura, istruzione e attenzione educativa, attraverso un' offerta plurale.

Tuttavia, vista l'esperienza, non positiva, della parità giuridica ma non economica delle scuole di ordine superiore, pur prevista dalla legge n. 62/2000, è necessario garantire che il nuovo sistema sia effettivamente paritario, anche considerato che al compimento dei sei anni il bambino entra in un sistema scolastico che ad oggi è altamente discriminante da un punto di vista finanziario nei confronti delle scuole paritarie.

2. <u>Il pluralismo del sistema integrato di offerta per la prima infanzia, tra statale e paritaria</u>

Come già in altre passate esperienze legislative, connotate da luci ed ombre, anche in tal caso viene proposto un sistema integrato di istruzione e di servizi connotato dal pluralismo. Le suddette esperienze non permettono di nutrire piena fiducia nell'effettiva attuazione e partecipazione pluralista al sistema integrato: è invece necessario garantire che

il pluralismo sia effettivo e perseguito in condizioni di parità tra pubblico e privato, come peraltro è previsto dalla legge n. 62/2000.

Laddove si parla di poli per l'infanzia con possibili aggregazioni degli stessi a scuole primarie o a istituti comprensivi, andrebbe specificato meglio un eventuale percorso di integrazione/ aggregazione.

Pare poi interessante, ancorché da valutare più approfonditamente, la possibilità di un accreditamento dei servizi per l'infanzia e "il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali": anche in tal caso, come già evidenziato, deve essere garantita un'effettiva parità, che dovrebbe peraltro essere applicabile anche al sistema nazionale d'istruzione e formazione professionale.

Sicuramente interessante la proposta di introduzione della quota capitaria, che potrebbe rendere più equo il trattamento finanziario dei costi del servizio scolastico, a prescindere dall'ente gestore.

3. <u>La titolarità educativa dei gen</u>itori

Sono fondamentali il ruolo e la responsabilità dei genitori cui la Costituzione attribuisce, accanto al 'diritto' di educare i figli, un vero e proprio dovere (di rilievo pubblico-sociale) riguardo al percorso educativo del figlio, sin dalla nascita. Nel ddl si prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi, che peraltro non sono specificati, assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le famiglie e apertura al territorio. Tale disposizione, contenuta nell'art. 2, pare insufficiente, perché occorre ricomprendere il diritto del bambino in una relazione educativa ben più ampia e strutturata, con una reale la possibilità di scelta di un servizio rispetto ad un altro, di un particolare sistema o contesto socio-culturale.

Esprimiamo poi una marcata perplessità sulla proposta di un sistema che prende in considerazione il bambino senza che sia presa in considerazione la sua famiglia e la relazione educativa del genitore. Ciò soprattutto in quanto la fase infantile è molto ricca ma anche estremamente fragile.

Se da un lato è poi da valutarsi positivamente l'obbligatorietà dell'ultimo anno di 'asilo', nella convinzione dell'unitarietà e specificità pedagogica e didattica, è invece da valutare attentamente il passo successivo, che sembrerebbe essere quello della riduzione a 18 anni della scuola secondaria di secondo grado per uniformare il sistema di istruzione italiano a quelli di altri Paesi europei: la riforma della scuola deve essere esaminata

nell'interessa del ciclo e delle diverse fasi, non parzialmente attraverso un provvedimento mirato alla sola prima infanzia.

In ogni caso, è estremamente rischioso pensare che il sistema nasca per favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini. Ed è discutibile legiferare su un periodo così delicato dell'essere umano senza un'affermazione chiara e sostanziale della responsabilità educativa dei genitori.

4. Qualità del servizio

Il periodo 0/6 anni è un periodo educativamente molto delicato ed esige molta attenzione e serietà professionale. Questo disegno di legge propone insieme un rilancio ed un cambiamento profondi nell'azione politica ma soprattutto nella consapevolezza teorico-culturale in materia educativa. Il bambino da zero a sei anni è bisognoso di "cura e istruzione" ed è altamente ricettivo di un'attenzione educativa. Quanto le strutture nido e scuole dell'infanzia tendono in questa direzione per coniugare il rapporto che esiste fra crescere ed imparare?

La fase infantile evidenzia sempre più lo stretto rapporto che c'è tra crescita personale ed apprendimento, della scoperta, della ricerca del gioco, strumento essenziale e chiave decisiva di lettura nel bambino, del suo processo di crescita ed arricchimento. Le scuole quindi quali luoghi dove costruire esperienze e giochi sui quali progressivamente edificare strutture razionali del pensiero. Quindi esigenza di una attenzione educativa e formativa personalizzata al bambino, ad ogni bambino rispettando il vissuto personale e familiare, evitando di burocratizzare, irrigidire e scolarizzare in modo totalizzante questa fascia d'età così delicata e interessante.

5. Alcune osservazioni specifiche

Nel valutare positivamente l'impostazione complessiva del provvedimento, che contiene spunti di novità da tempo auspicati dalle associazioni dei genitori e delle famiglie oltre che da tutto il mondo della scuola, riteniamo opportuno segnalare alcune specifiche criticità che vanno approfondite meglio:

Art. 1, comma 2: la Costituzione riconosce e sancisce il diritto/dovere dei genitori, di rilievo pubblico, di educare ed istruire la prole. Ciò vale a maggior ragione per i bambini nei primi anni di vita. Riteniamo pertanto necessario che all'art. 1, comma 2, sia inserito un espresso riferimento all'art. 30 della Costituzione quale principio cardine alla base dell'intero provvedimento.

- **Art. 1, comma 3**: è assolutamente inopportuno il riferimento alla questione del gender e alla differenza di genere. La titolarità sull'educazione in tale ambito rimane dei genitori ed è in ogni caso da escludersi per i bambini nella fascia di età interessata dal provvedimento.
- Art. 2, comma 2, lett. a): è anche non pertinente il riferimento alle politiche di conciliazione famiglia/lavoro sia perché afferiscono al diritto del lavoro propriamente detto e non dell'istruzione, sia perché quello alla "armonizzazione" tra vita familiare e vita lavorativa è un diritto dei lavoratori come stabilito dall'art. 37 della Costituzione. Va quindi individuata una migliore formulazione della lettera che tenga conto da un lato il diritto dei bambini all'accesso al sistema integrato e dei genitori all'armonizzazione e, dall'altro, che tenga conto anche della libertà di scelta anch'essa un diritto delle famiglie di tenere i bambini in famiglia per accudirli ed educarli meglio. Prevedendo, eventualmente, forme di assistenza per tali famiglie che inoltre non graveranno sul bilancio dello Stato.
- Art. 6, comma 1, lettera a): è insufficiente prevedere di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni. Essendo un diritto dei bambini, deve essere garantito a tutti i bambini l'accesso al sistema, indipendentemente dagli obiettivi suggeriti dall'UE che effettivamente indicano la soglia del 33%. Inoltre, deve essere garantito su tutto il territorio nazionale e non solo sul 75% per tutte le fasce d'età, evitando così di introdurre discriminazioni inaccettabili verso i bambini meno fortunati. In via del tutto eventuale, si potrà prevedere una sperimentazione, rigorosamente limitata nel tempo e nel territorio, ai soli fini della valutazione sull'efficacia delle misure adottate per poterle poi migliorare ed estendere in breve tempo a tutto il territorio nazionale.
- Art. 6, comma 3: oltre al parere della Conferenza Stato-Regioni è necessario istituire un tavolo consultivo che preveda la partecipazione delle parti sociali e delle associazioni delle famiglie. Come si diceva, il diritto/dovere dei genitori garantito dalla Costituzione trova il suo ambito naturale di realizzazione soprattutto nella partecipazione sin dal principio delle famiglie nell'individuazione di criteri, percorsi educativi etc.
- **art. 8, comma 2, lettere b e c)**: da valutare attentamente in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Sembra infatti opportuno prevedere puntualmente standard minimi obbligatori per tutto il territorio nazionale, che possono essere adottati esclusivamente da una collaborazione aperta e trasparente tra Stato e Regioni/Provincie autonome.

- Art. 14, comma 3: nelle coperture finanziarie è previsto un aumento indiscriminato delle rendite c.d. 'patrimoniali'. Alla luce delle disposizioni sulla gradualità della compartecipazione al costo del sistema integrato delle famiglie, è opportuno prevedere una forma di aumento graduata in base all'effettivo e complessivo stato patrimoniale delle famiglie e dei carichi familiari, eventualmente introducendo scale di equivalenza o franchigie/esenzioni per le famiglie meno abbienti.
- Da ultimo, è necessario ribadire e garantire effettivamente che il nuovo sistema integrato si sviluppi coerentemente con il **principio della libertà educativa** sancito dalla Costituzione e dalla legge n. 62/2000, con la quale si pone in linea di continuità. Va pertanto garantita effettiva parità tra scuole pubbliche e private/paritarie, come peraltro viene giustamente affermato, scongiurando il rischio che l'aumento della presenza di scuole statali comporti la sparizione dell'offerta formativa ed educativa a gestione privata.